- VII LEGISLATURA -

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE NELLA SEDUTA DEL 28 MAGGIO 2003, N. 132

# INTERVENTO REGIONALE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PER LA FORMAZIONE AL GIORNALISMO

\_\_\_\_\_

Milliand Pinard

#### - VII LEGISLATURA -

#### Art. 1 (Finalità)

- 1. La Regione promuove il diritto all'informazione dei soggetti residenti nel proprio territorio, assicurando un'adeguata formazione professionale dei giornalisti.
- 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede un contributo annuale all' "Associazione per la formazione al giornalismo", costituita dall'Università degli studi di Urbino e dall'Ordine dei giornalisti delle Marche, con sede in Urbino.

## Art. 2 (Contributo regionale)

- 1. Il contributo annuale di cui all'articolo 1 è concesso per iniziative volte alla formazione professionale nel giornalismo.
- 2. La Giunta regionale, nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità di erogazione del contributo previsto al comma 1 assicurando che, sull'utilizzo dei fondi regionali, l'Associazione per la formazione al giornalismo presenti annualmente una dettagliata relazione.
- 3. L'erogazione del contributo è subordinata alla modifica dello Statuto dell'Associazione volta a prevedere la presenza di due rappresentanti della Regione nominati dal Consiglio regionale.

### Art. 3 (Revoca del contributo)

1. I contributi concessi sono revocati e le somme liquidate sono recuperate nel caso in cui l'Associazione per la formazione al giornalismo non presenti la relazione prevista all'articolo 2.

### Art. 4 (Disposizioni finanziarie)

- 1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 2003 la spesa di euro 875.000,00. Per gli anni successivi, l'entità della spesa sarà stabilita con la legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio.
- 2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede per l'anno 2003 mediante impiego delle somme iscritte nell'UPB 2.08.01, partita 1 del bilancio del detto anno.
- 3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese, di cui al comma 1, sono iscritte, per l'anno 2003, nell'UPB 5.31.03 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA).
- 4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa dell'UPB 2.08.01 sono ridotti di euro 875.000,00.

IL PRESIDENTE (Luigi Minardi)